



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di lunedì 22 Novembre 2021

EDITORIALI

Oggi la 61esima puntata di Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta Super Ace: al via le comunicazioni per la fruizione

di Debora Reverberi

IVA

Obbligo di fatturazione in capo agli eredi del contribuente deceduto

di Stefano Rossetti

AGEVOLAZIONI

Bonus risparmio idrico: spese da sostenere entro il 31 dicembre 2021

di Clara Pollet, Simone Dimitri

IMPOSTE SUL REDDITO

Cessione di partecipazioni in presenza di clausole earn-out

di Federica Furlani

PODCASTING

KPI e vanity metrics: come si misura il successo di un podcast?

di Ester Memeo - Podcast Producer

EDITORIALI

Oggi la 61esima puntata di Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Alle ore 9 il consueto appuntamento con **Euroconference In Diretta**, giunta alla sua **61esima puntata**: andiamo a vedere gli argomenti che verranno trattati ques'oggi.

Nella **sessione di aggiornamento** daremo innanzitutto evidenza a due **provvedimenti emanati dall'Agenzia delle Entrate**.

Il [provvedimento n. 314145 del 15 novembre](#) con il quale sono state individuate le modalità con cui l'**Agenzia mette a disposizione dei contribuenti** tenuti all'applicazione degli **ISA** (o dei loro intermediari), elementi e informazioni relativi a **possibili discrepanze** riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli Isa e le eventuali risposte inviate dallo stesso contribuente utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia.

Con il [provvedimento n. 317675 del 17 novembre 2021](#), invece, l'Agenzia ha fissato al **51,6050%** la percentuale del **contributo a fondo perduto previsto dal decreto Agosto** a favore delle attività imprenditoriali, svolte nei **centri storici dei Comuni dove si trovano santuari religiosi**, che hanno subito un calo del fatturato a seguito della pandemia.

Da ricordare anche il fatto che **da sabato scorso** è stato aperto il **canale di trasmissione per le comunicazioni per la super ACE**, sulla base di quanto stabilito dal **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2021**, canale che rimarrà aperto fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Per accedere al credito d'imposta i contribuenti devono comunicare all'Agenzia la **variazione in aumento del capitale** nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il **rendimento nozionale calcolato sulla base dell'aliquota del 15%** e il **credito d'imposta determinato**.

Per quanto concerne la **prassi dell'Agenzia delle Entrate**, "soltanto" **7 risposte ad istanze di**

interpello, 4 delle quali in materia di **agevolazioni edilizie**.

Esamineremo per prima la [risposta n. 780 del 16 novembre](#), che è relativa alla realizzazione di **interventi antisismici su un complesso di villette a schiera**, da considerarsi come **"condominio strutturale"**.

Cambieremo decisamente argomento poi con l'esame della [risposta n. 785 del 19 novembre 2021](#), con la quale l'Agenzia analizza la fattispecie dell'**obbligo di fatturazione da parte degli eredi di un professionista deceduto**.

Per quanto riguarda la **giurisprudenza della Corte di Cassazione**, commenteremo la **sentenza n. 34445 del 16 novembre** che affronta il tema della **distinzione fra crediti inesistenti e crediti non spettanti** in termini di **prescrizione dell'azione di accertamento**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si concentrerà sulla disciplina degli **enti del terzo settore**, illustrando le procedure con le quali da domani, **23 novembre**, sarà dato avvio al **trasferimento dei dati al Runts** che diventerà, quindi, finalmente **operativo**.

A tal proposito si renderà necessario **distinguere le regole dettate per Odv e Aps** da quelle previste per le **Onlus**, dedicando infine attenzione alle **procedure che dovranno essere seguite dagli altri enti** che potranno presentare, a partire dal **24 novembre**, **domanda per l'iscrizione in una delle sezioni del Runts**.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** illustrerà le modalità di **fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** tra previgente disciplina ex Legge 160/2019 e attuale normativa ex Legge 178/2020 precisandone decorrenza, durata, regole di compensazione nonché **casistiche di legittimo utilizzo da parte di un soggetto diverso** da quello che ha maturato il credito.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà della **responsabilità dei soci di società di capitali dopo la cancellazione della società**.

La Suprema Corte, attraverso la [sentenza n. 31904/2021](#), è tornata a pronunciarsi in merito a tale annosa vicenda, confermando che **il limite di responsabilità dei soci**, chiamati a rispondere in proprio se hanno riscosso somme provenienti dal bilancio finale di liquidazione, **non rappresenta una condizione per la successione degli stessi nei rapporti sostanziali e processuali dell'ente**.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI *Euroconference In Diretta*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta Super Ace: al via le comunicazioni per la fruizione

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A partire dallo scorso sabato 20 novembre coloro che intendono convertire in credito d'imposta la c.d. "super Ace" o "Ace innovativa", introdotta dal c.d. Decreto Sostegni-bis, possono inviare apposita comunicazione per la fruizione all'Agenzia delle entrate.

L'[articolo 19, commi 2-7, D.L. 73/2021](#), al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, ha potenziato l'Aiuto alla Crescita Economica (c.d. Ace), di cui all'[articolo 1 D.L. 201/2011](#), per gli incrementi di capitale proprio effettuati **nell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020**, il 2021 per la generalità dei soggetti.

La misura agisce secondo le seguenti direttive:

- **innalzamento dell'aliquota percentuale del rendimento nozionale Ace dall'1,3% al 15%** per variazioni in aumento del capitale proprio di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;
- **rilevanza degli incrementi del capitale proprio a partire dal primo giorno del periodo d'imposta**, in deroga al criterio del *pro rata temporis*;
- **introduzione di un'opzione alternativa al normale funzionamento dell'Ace**, l'ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto, **tramite riconoscimento in via anticipata di un credito d'imposta**;
- **previsione di molteplici modalità di fruizione del credito d'imposta Super Ace**.

La conversione dell'Ace in credito d'imposta si effettua moltiplicando il rendimento nozionale, pari agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 entro un massimo di 5 milioni di euro valutati al 15%, **per l'aliquota Ires o Irpef in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020**.

Il credito d'imposta Super Ace presenta le seguenti **modalità di fruizione alternative**:

- **utilizzo in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), senza limiti di importo;
- **richiesta a rimborso in dichiarazione dei redditi**;
- **cessione a terzi**, con utilizzo da parte del cessionario secondo le stesse modalità previste per il soggetto cedente, ivi compresa la facoltà di successiva cessione.

Per avvalersi del riconoscimento in via anticipata del credito d'imposta Super Ace è necessario presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, secondo modalità, termini di presentazione, contenuto e modalità attuative per l'eventuale cessione del credito, definite dal [provvedimento del Direttore delle Entrate del 17.09.2021, prot. n. 238235/2021](#).

La finestra temporale per l'invio di tale comunicazione va **dal 20.11.2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020**.

La Comunicazione Ace può essere **trasmessa con riferimento a singoli o a molteplici incrementi di capitale proprio**.

In caso di **incrementi di capitale proprio successivi** è necessario presentare **ulteriori Comunicazioni Ace** omettendo il riporto degli incrementi indicati nelle Comunicazioni già presentate.

Il modello richiede l'indicazione dei seguenti dati:

- **variazione in aumento del capitale proprio**;
- **rendimento nozionale**, pari al 15% della variazione in aumento del capitale proprio;
- **credito di imposta**, pari, per un soggetto Ires, al 24% del rendimento nozionale.

L'**iter per la fruizione** del credito d'imposta Super Ace può essere così sintetizzato:

- **invio della comunicazione Ace all'Agenzia delle entrate**, nella finestra temporale sopra identificata;
- **ricezione**, entro trenta giorni dalla data di presentazione, **della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di riconoscimento ovvero di diniego del credito**;
- **in caso di crediti superiori a 150.000 euro, ricezione dell'esito alle verifiche antimafia** previste dal D.Lgs. 159/2011.

Il credito d'imposta Super Ace può dunque essere utilizzato in compensazione, previa comunicazione del riconoscimento del credito dall'Agenzia delle entrate, **dal giorno successivo**:

- a quello di avvenuto **versamento del conferimento in denaro**;

- **alla rinuncia o alla compensazione di crediti;**
- **alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.**

In alternativa all'utilizzo diretto in compensazione, **il cedente può comunicare**, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, **la cessione del credito a decorrere dallo stesso momento in cui il credito risulta fruibile direttamente**.

Il cessionario potrà utilizzare il credito d'imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, optando anche per la successiva cessione, **dopo aver comunicato direttamente l'accettazione del credito**.

IVA

Obbligo di fatturazione in capo agli eredi del contribuente deceduto

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

LE NUOVE MISURE PER LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'[articolo 35-bis D.P.R. 633/1972](#), “**Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data. Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore**”.

Sulla base di questa disposizione, dunque, gli obblighi che il **D.P.R. 633/1972** pone a carico dei soggetti passivi che eseguono **operazioni rilevanti ai fini del tributo** (operazioni che integrano il requisito oggettivo e territoriale del tributo) devono essere adempiuti dagli **eredi del contribuente deceduto**, ciò in quanto **il fattore generatore del tributo** (con la conseguente imponibilità dell'operazione) **va identificato con la materiale esecuzione della prestazione**.

In passato non era chiaro se l'incasso di crediti professionali successivamente al decesso del contribuente (o comunque dopo aver cessato l'attività chiudendo la partita Iva) **dovessero essere oggetto di fatturazione o meno**.

I dubbi sono stati dissipati dalla Corte di Cassazione riunitasi a Sezioni Unite che, con la **sentenza n. 8059/2016**, ha affermato che:

- “[...] **il fattore generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati [...] con la materiale esecuzione della prestazione**, giacché, in doverosa aderenza alla disciplina Europea, la previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 6, comma 3, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide, non l'evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione”;

- e conseguentemente “*il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione*”.

La Corte di Cassazione, con la decisione sopra citata, si è allineata, di fatto, alla posizione che aveva assunto l’Amministrazione finanziaria, secondo la quale **la cessazione dell’attività non comporta il venir meno di tutti gli obblighi relativi alla documentazione delle operazioni effettuate nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale**.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che:

- **l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali**, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale ([circolare AdE 11/E/2007](#));
- **la cessazione dell’attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali**, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, **non realizza la riscossione dei crediti**, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all’[articolo 2956, comma 1, n. 2, cod. civ.](#)) **l’attività professionale non può ritenersi cessata** ([risoluzione 232/E/2009](#));
- **“in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella, salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius”** ([risoluzione 34/E/2019](#)).

Questa posizione è stata ribadita da ultimo con la recente [risposta ad istanza d’interpello n. 785/2021](#).

Nel caso di specie, l’erede di un avvocato deceduto, **dopo aver chiuso la partita Iva del de cuius**, ha **scoperto delle posizioni creditorie** relative all’attività professionale ed ha chiesto all’Amministrazione finanziaria la corretta modalità di assolvimento dell’Iva in relazione ai corrispettivi che andrà ad incassare.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando i principi espressi in particolare dalla Corte di Cassazione, ha affermato che in tale ipotesi **l’istante, in qualità di erede del professionista deceduto, deve chiedere la riapertura della partita Iva del de cuius e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate sia nei confronti dei titolari di partita Iva che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini Iva**.

AGEVOLAZIONI

Bonus risparmio idrico: spese da sostenere entro il 31 dicembre 2021

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'attuale periodo storico sarà ricordato per la pandemia e per i conseguenti bonus "a pioggia", destinati ad aiutare le varie categorie economiche coinvolte. Al contempo, le istituzioni sembrano voler **accrescere la sensibilità pubblica verso i temi ambientali**, avviando politiche di contrasto al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale, incentivando lo sviluppo sostenibile, l'efficienza energetica e l'economia circolare.

Si colloca in questo contesto il **bonus risparmio idrico**, introdotto dall'[articolo 1, commi da 61 a 65, L. 178/2020](#) e disciplinato dal **decreto 27 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica** (Mite), pubblicato nella GU Serie Generale n.254 del 23 ottobre 2021.

Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, viene riconosciuto per le spese effettivamente **sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento idrico**, nel **limite massimo di 1.000 euro** per ciascun beneficiario, previa **presentazione di apposita domanda** in via telematica.

Possono beneficiare dell'agevolazione in argomento le **persone fisiche** maggiorenni residenti in Italia, titolari del **diritto di proprietà** o di **altro diritto reale**, nonché di diritti personali di godimento, **su edifici esistenti**, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con **nuovi apparecchi a scarico ridotto** e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con **nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua**.

In base all'articolo 3, comma 2, del citato decreto Mite, **sono ammissibili le seguenti voci di spesa:**

1. la **fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica** con volume massimo di scarico **uguale o inferiore a 6 litri** e relativi sistemi di scarico, compresi le opere

idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

2. la **fornitura** e l'**installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina**, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con **portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto**, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e **lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti**.

In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo **previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell'immobile della volontà di fruirne**, da allegare in sede di presentazione della domanda.

L'**istanza** per richiedere il bonus può essere trasmessa **nel mese di gennaio 2022 per un solo immobile**, per **una sola volta** e da **un unico cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento**. A tal fine occorre utilizzare un'apposita applicazione web, denominata **"Piattaforma bonus idrico"** accessibile, previa autenticazione con Spid ovvero tramite carta d'identità elettronica, **dal sito del Ministero della transizione ecologica**.

All'atto della registrazione, il beneficiario è tenuto a fornire le necessarie **dichiarazioni sostitutive di autocertificazione**, rilasciate ai sensi dell'[articolo 47 D.P.R. 445/2000](#) con riguardo alle seguenti informazioni:

- **importo della spesa sostenuta**, per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
- **specifiche tecniche, per ogni bene sostituito** da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, oltre alla specifica della portata massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
- **identificativo catastale dell'immobile** (Comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
- **dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali** per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
- coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban);
- indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
- attestazione del richiedente, ove non proprietario o comproprietario, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
- attestazione di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, dove dovuta, della volontà di fruire dell'agevolazione.

All'istanza di rimborso va allegata **copia della fattura elettronica o del documento commerciale** di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2016, in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito, **accompagnata da documentazione del venditore** idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato. Per dissipare i

primi dubbi degli operatori, sul sito del Mite sono state recentemente pubblicate alcune [FAQ](#).

Il bonus verrà attribuito **secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze** fino ad esaurimento delle risorse disponibili (dotazione di 20 milioni per l'anno 2021); lo stesso **non costituisce reddito imponibile** per il beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Si ricorda infine che il **bonus idrico è alternativo e non cumulabile**, in relazione alle **medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale** relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

IMPOSTE SUL REDDITO

Cessione di partecipazioni in presenza di clausole earn-out

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

PATENT BOX RIMPIAZZATO UNA DEDUZIONE MAGGIORATA DEI COSTI R&S

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **regime di tassazione delle plusvalenze** realizzate da parte di persone fisiche non imprenditori a seguito della **cessione di partecipazioni in società di capitali**, rivisitato a decorrere dal 1° gennaio 2019, prevede l'assoggettamento ad **imposta sostitutiva del 26%**, a prescindere dalla classificazione delle stesse come qualificate o non qualificate, nel periodo di imposta in cui il corrispettivo viene percepito (principio di cassa).

È importante distinguere tale periodo di imposta (di incasso del corrispettivo) da quello in cui avviene il **perfezionamento del trasferimento del titolo** e quindi in cui la plusvalenza si intende realizzata, che serve per determinare il relativo regime di tassazione.

Per quanto riguarda la **quantificazione** di detta plusvalenza, a norma dell'[articolo 68 Tuir](#) la stessa è determinata come **differenza tra il corrispettivo ricevuto e il costo storico di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente la produzione**.

Nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di **rideterminare il valore fiscale della partecipazione** applicando la specifica legge di rivalutazione in vigore ([articolo 5 L. 448/2001](#)), sarà necessario far riferimento, nella quantificazione della plusvalenza, al valore rideterminato sulla base dell'apposita perizia giurata di stima, e dietro pagamento di specifica imposta sostitutiva parametrata a tale valore, da confrontarsi con il **corrispettivo percepito dalla cessione**.

Nel caso in cui dal confronto tra **valore rideterminato e corrispettivo** emerga una **minusvalenza**, essa **non potrà però essere utilizzata ai sensi dell'[articolo 68, comma 4, Tuir](#)**, ovvero **non potrà essere compensata con eventuali plusvalenze** realizzate nel medesimo periodo d'imposta di realizzo della stessa e nei quattro successivi.

In tale contesto, un caso particolare è quello che è stato trattato nella recente [risposta dell'Agenzia delle entrate n. 782/2021](#) a seguito di un'istanza di interpello presentata da una persona fisica in procinto di perfezionare **un'operazione di cessione di azioni** il cui

corrispettivo è costituito da:

- una **componente fissa** predeterminata da corrispondersi al momento del perfezionamento del trasferimento (*closing*), corrisposta in parte in denaro e in parte in azioni della società controparte dell'operazione, da emettersi a valle di un apposito aumento di capitale riservato agli attuali soci della società;
- una **componente variabile** legata ai risultati economico-finanziari futuri (componente di integrazione del prezzo ovvero "**earn-out**") da corrispondersi in anni successivi a quello del *closing*, anche questa in parte in denaro ed in parte in azioni.

Per quanto detto in premessa circa la necessità di individuare e distinguere il **periodo di imposta di incasso del corrispettivo da quello in cui avviene il perfezionamento del trasferimento** del titolo e quindi in cui la plusvalenza si intende realizzata, in presenza di una **clausola di earn-out**, al momento del perfezionamento del trasferimento, si realizza un **reddito diverso derivante dall'incasso** della parte di corrispettivo fissa e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un **reddito diverso** della medesima natura di quello realizzato al momento della cessione della partecipazione.

L'operazione è pertanto unitaria: i **corrispettivi ricevuti a titolo di earn-out seguono la medesima disciplina applicabile al momento dell'incasso del corrispettivo alla data del closing**.

Di conseguenza, nel caso in cui emerge una **differenza negativa al momento del closing**, in quanto il valore rideterminato della partecipazione risulta maggiore della componente fissa della cessione, la stessa potrà essere **portata in diminuzione dalla componente di corrispettivo a titolo di earn-out**, trattandosi della stessa operazione, mentre **non potrà essere portata in compensazione** di eventuali future plusvalenze derivanti da altre operazioni, come previsto dal sopra commentato [articolo 68, comma 4, Tuir](#).

La soluzione offerta dall'Agenzia si occupa anche delle **modalità di compilazione del quadro RT del Modello Redditi PF**, stabilendo che, se la parte fissa del corrispettivo è inferiore al valore rideterminato della partecipazione, nel quadro RT dovrà essere indicato come costo il medesimo valore del **corrispettivo percepito**.

Nei periodi d'imposta successivi, se sarà incassata anche la **parte variabile del corrispettivo (earn-out)**, in sede di dichiarazione il cedente dovrà tener conto dell'eccedenza di costo non utilizzato, indicando nella colonna 3 del Rigo RT22 "**Totale dei costi o valori di acquisto**" la differenza tra il **valore rideterminato e quello in precedenza indicato nel quadro RT**.

PODCASTING

KPI e vanity metrics: come si misura il successo di un podcast?

di Ester Memeo - Podcast Producer

Ammettiamolo, nonostante sappiamo benissimo che alcuni **parametri di misurazione dei contenuti digitali** siano solo ed esclusivamente delle **vanity metrics**, finiamo per considerare quei dati come elementi per valutare il successo o l'insuccesso di un contenuto.

In parte questo è dovuto al fatto che la nostra **prima considerazione di successo si basa sulla popolarità**: più risonanza mediatica ha un contenuto, maggiore è il successo che ad esso attribuiamo, almeno nella nostra mente. Dopotutto questa logica è figlia anche delle valutazioni che molte aziende fanno per le campagne di *influencer marketing*. Quanti *follower*? Quanti *like*? Un girone insomma che si autoalimenta.

Ecco perché quando parliamo di successo di un *podcast* la prima cosa a cui pensiamo è il numero degli ascolti. Peccato che queste siano *vanity metrics*, appunto. Dunque la logica va rovesciata e ripensata sulla base dei **KPI** preventivamente stabiliti **in funzione della value proposition** del progetto.

Quali sono i **conversion rate del tuo funnel**? Potremmo anche avere migliaia di ascolti ma se questi non portano a una conversione, sono fini a se stessi.

Facciamo qualche esempio. Se il *podcast* ha una finalità di *marketing* e vogliamo fare *lead generation*, allora il successo dovremmo misurarlo sulla base del numero di contatti raccolti. Oppure, se l'intenzione è suscitare interesse per un nostro prodotto o un servizio, dovremmo monitorare il numero di richieste ricevute in seguito agli ascolti. Viene da sé che le **call to action** dovranno stimolare l'ascoltatore a compiere azioni che possiamo misurare.

Un modo è senza dubbio quello di **inserire nella descrizione del podcast dei link diretti** che portino a una *landing page* o a una richiesta di contatto e tracciarli in modo univoco. Le persone devono sapere cosa fare e dove trovarsi.

L'ascolto dei *podcast* non è paragonabile alle *view* di un *post* sui *social* o di un video su *Youtube* in cui è l'algoritmo a proporre i contenuti del *feed*. Il *podcast* si ascolta perché è l'utente a fare una scelta consapevole sulla base dei propri interessi, non perché influenzato da un algoritmo. Per cui, potenzialmente, a parità di ascolti e ascoltatori, **il podcast porta più engagement rispetto ad altri contenuti**.

In conclusione, per stabilire se il *podcast* sta avendo successo oppure no, stabilisci in anticipo qual è la tua *value proposition* e identifica in modo chiaro i KPI che puoi misurare e con l'aiuto

dei dati di monitoraggio capire le eventuali azioni correttive.

